

NEL NOME DELLA LEGGE

# Se il castigo è peggio del delitto

È immaginabile una società senza carcere se quest'ultimo non assolve al compito di rieducare? Il sociologo dice sì, e lo spiega in un saggio

di Luigi Manconi

**Q**ui si vuole trattare il carcere così come si tratta qualunque prodotto umano e sottoporlo a un test di validità. E i criteri fondamentali sono le quantità di bene e di male prodotte. In altre parole, il carcere produce bene se risponde allo scopo per il quale è stato creato. Produce male se non raggiunge il fine al quale è destinato e se determina danni che superino i benefici ottenuti.

Si prenda un anno qualsiasi, il 1998, ad esempio: un anno come tanti nella recente storia italiana. Il 13 gennaio Alfredo Ormando si dà fuoco in piazza San Pietro per protestare contro l'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli omosessuali: morirà dieci giorni dopo. Il 3 febbraio in Val di Fiemme un Grumman EA-6B Prowler, partito dalla base di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis: venti saranno i morti, unico superstite il manovratore. Il 5 maggio a Sarno muoiono 137 persone sotto una frana causata dalla pioggia. Il 7 giugno Marco Pantani vince il Giro d'Italia. Il 13 settembre Gianni Amelio, con *Così ridevano*, ottiene il Leone d'Oro alla 55ª Mostra internazionale del cinema di Venezia. Due mesi dopo, il 13 novembre, arriva in Italia il leader del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk),

Abdullah Öcalan: dopo alcuni mesi e molti intrighi, sarà catturato dai servizi segreti turchi in Kenya. Sempre in quell'anno – segnato come tutti gli anni da eventi consueti, routinari o eccezionali – 5772 persone già condannate in via definitiva vengono scarcerate dopo aver finito di scontare la propria pena. Sette anni dopo, nel 2005, 3951 di loro saranno di nuovo in carcere, accusate o condannate per aver commesso altri reati. Si tratta esattamente del 68,45 per cento di quanti erano stati scarcerati nel 1998. Una percentuale enorme che costituisce, necessariamente, il punto di partenza di qualunque discorso sul sistema penitenziario. Ripetiamo, a scanso di equivoci: il 1998 fu un anno come tutti gli altri. Partiamo da lì solo perché è l'unico su cui l'amministrazione penitenziaria ci ha fatto conoscere, incidentalmente, questo piccolo e incontrovertibile dato sull'efficacia «rieducativa» della pena detentiva: una bocciatura senza appello. Certo, sull'altro piatto della bilancia ci sono alcune decine, forse alcune centinaia (non certo alcune migliaia) di detenuti che attraverso un corso di formazione, il lavoro all'interno del carcere, poi quello fuori e, magari, una misura alternativa alla detenzione, in galera non ci sono rientrati; ma il bilancio resta clamorosamente negativo e insistere sulle ammirabili «buone prassi» rischia di farle apparire come foglie di fico sul-

la vergogna di un carcere insensato.

Prenderne atto e pensare a come farne a meno è il minimo richiesto a quanti prendano sul serio il problema della devianza e della criminalità, delle loro cause e dei loro effetti. Possiamo continuare a invocare, minacciare, eseguire pene detentive sempre più dure per qualsiasi violazione della legge se il loro risultato, quando vengono applicate, è quello descritto da una fonte ufficiale come lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria? Realismo e misura impongono di trovare alternative, alla pena detentiva oggi così come all'istituzione carceraria domani.

Perché osare è possibile.

Sono state le leggi ordinarie, modificabili da qualsiasi maggioranza parlamentare, a introdurre l'idea che la risposta sanzionatoria dello Stato alla violazione delle leggi penali debba consistere nella privazione della libertà per un determinato periodo di tempo. E un simile concetto non lo si trova da nessun'altra




parte e tantomeno nella Costituzione. È diventato senso comune e norma di legge, per una inveterata abitudine, che risale a qualche secolo fa e che è stata legittimata dall'autorità di Cesare Beccaria, preoccupato delle pene efferate con cui si sminuzzavano i corpi nell'Ancien régime. In quel contesto, dunque, il carcere era il male minore: una pena la cui «dolcezza» avrebbe fatto decadere le punizioni più feroci. D'altra parte, anche le antiche usanze, pur se nate come «rivoluzionarie», possono essere abbandonate se non corrispondono più alle domande della società. La nostra Costituzione, in uno dei suoi capolavori giuridico-lettera-

ri, dice che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». La pena detentiva troppo frequentemente corrisponde di per sé a un trattamento contrario al senso di umanità, al punto da generare il sospetto che essa sia – in sostanza – una pena inumana. E si dimostrerà ancora come sempre la pena de-

tentiva – nella grande maggioranza dei casi – non tenda alla «rieducazione» del condannato, ma costituisca una sua degradazione fino a connotarne tragicamente il destino. D'altro canto, la Costituzione non parla mai di carcere, né di pena detentiva. Anche se i costituenti conoscevano solo il carcere (per averlo personalmente scontato durante il regime fascista) e la pena capitale, in modo saggio e miracolosamente lungimirante non aggettivarono le pene, lasciando campo libero a un legislatore che voglia cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali. Siamo dunque autorizzati a osare.

## Il libro



### Abolire il carcere

di Luigi Manconi,  
Stefano Anastasia,  
Valentina  
Calderone,  
Federica Resta  
(Chiarelettere,  
pagg. 128, euro  
12). Il testo è tratto  
dalla nuova  
edizione; la prima  
è del 2015